

## ORDINANZA N.66/2025

**Oggetto: Ordinanza n. 1 del 26 giugno 2025 del Presidente della Giunta regionale della Liguria - Misure di prevenzione e salvaguardia della salute conseguente allo svolgimento di attività lavorativa svolta all'aperto in condizione di esposizione prolungata al sole. Adozione Ordinanza contingibile e urgente in materia di Igiene e Sanità Pubblica.**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che, durante la stagione estiva, l'innalzamento delle temperature e l'elevato tasso di umidità rendono il clima particolarmente sfavorevole, e che la prolungata esposizione al sole rappresenta un serio rischio per la salute dei lavoratori che operano all'aperto, esponendoli per lunghi periodi alle radiazioni solari con conseguente pericolo di stress termico e colpi di calore, in particolare nei settori agricolo, florovivaistico ed edile, dove l'attività si svolge prevalentemente all'esterno e senza possibilità di adeguata protezione dal sole nei momenti più caldi della giornata;

**CONSIDERATO** che l'INAIL nell'ambito del progetto Workclimate (Inail-CNR), ha reso disponibile in tempo reale sul sito web [www.workclimate.it](http://www.workclimate.it) le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori; Inoltre, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un documento con "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", che fornisce indicazioni per prevenire i rischi e promuovere comportamenti uniformi sul territorio nazionale;

**VISTA** l'Ordinanza n. 1 del 26 giugno 2025 del Presidente della Giunta regionale della Liguria che dispone il divieto dal 26 giugno al 31 agosto 2025 di lavoro all'aperto, in condizioni di esposizione prolungata al sole, e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteorologiche esterne, nei settori agricolo e florovivaistico e nei cantieri edili e affini, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, limitatamente ai giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet: [www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/](http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/) riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa", ore 12.00, segnali un livello di rischio "ALTO";

**DATO ATTO** che il divieto non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori per interventi di pubblica utilità, pronto intervento, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità. In questi casi, i datori di lavoro devono adottare misure organizzative e operative per ridurre il rischio di esposizione alle alte temperature, in conformità alle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare".

**RILEVATO** che l'Ordinanza regionale supera i vincoli previsti dai regolamenti comunali in merito alle disposizioni concernenti i tempi di lavoro nei cantieri, stante la natura contingibile e urgente dell'Ordinanza stessa, posta a tutela dei beni primari della vita e dell'incolumità individuale;

**RITENUTO** pertanto, **in deroga a tutti i regolamenti comunali**, nelle more di acquisire e recepire le raccomandazioni presenti nella suddetta Ordinanza di disporre, **dal 26 giugno 2025 fino al 31 agosto 2025, il divieto lavorativo tra le 12:30 e le 16:00**, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito <https://app.workclimate.it/ordinanza-caldo-lavoro> riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" **ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO"**;

**CONSIDERATO** che, per quanto esposto in nelle premesse, sussistono tutti i presupposti per l'emanazione di un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i potenziali rischi cui sono esposte le

diverse categorie di lavoratori interessate dallo svolgimento di attività lavorativa all'aperto in condizione di esposizione prolungata al sole, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;

**VISTI:**

- l'art. 32 della Costituzione;
- la legge 23 dicembre 1978, nr. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- l'art. 650 c.p.;
- il D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- Art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**DATO ATTO** che, per quanto esposto nelle premesse, sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene sanità pubblica

**ORDINA**

Per tutte le ragioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono come integralmente riportate:

1. È vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, **dal 26 giugno 2025 e sino a tutto il 31 agosto 2025**, sull'intero territorio comunale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento del lavoro all'aperto, nei momenti in cui, la mappa del rischio indicata sul sito internet <https://app.workclimate.it/ordinanza-caldo-lavoro> riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa", segnali **alle ore 12:00 un livello di rischio "ALTO"**;
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato);
3. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa alla Prefettura della Spezia, alla Questura della Spezia, al Comando dei Carabinieri di Bolano, all'Azienda ASL 5 La Spezia, alla Camera di Commercio della Spezia, affinché ne dia diffusione alle categorie interessate;
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo di Firenze nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della regione Toscana entro il termine di giorni centoventi dalla pubblicazione.

Bolano, data della sottoscrizione digitale

IL SINDACO  
Paolo Adorni